

Nuovi pareri Mise sul commercio. No ai tavolini per gli artigiani del cibo, b2c per gli agricoltori

Vendita, antimafia sui familiari

Verifica sui congiunti con incarico. Onorabilità dei sindaci

DI CINZIA DE STEFANIS

Per l'avvio di un'attività di commercio al dettaglio o all'ingrosso devono essere sottoposti alla verifica dei requisiti di onorabilità tutti i membri del collegio sindacale delle società di capitali. L'obbligo delle verifiche antimafia è stato esteso a tutti i familiari conviventi di titolari di incarichi rilevanti nell'impresa, anche se non residenti in Italia (art. 1, comma 1, della legge 121/2015, che ha modificato il comma 3, dell'art. 85 del codice antimafia). Le imprese artigiane, invece, non possono impiegare tavoli e sedie per il consumo di alimenti di propria produzione. Sono alcune delle novità contenute negli ultimi pareri del ministero dello sviluppo economico guidato da **Federica Guidi**, in materia di commercio. Ma andiamo con ordine.

Vendita diretta degli imprenditori agricoli. L'articolo 4, comma 2, del dlgs n. 228/2001 non pone alcun limite all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli su superficie private all'aperto ovunque esse siano ubicate purché delle stesse l'imprenditore abbia la legittima disponibilità e ferma restando, naturalmente, l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria. È con la risoluzione del 14 settembre 2015 n. 162011, che il Mise diffonde il contenuto della nota delle Politiche agricole, n. 2855 del 7-8-2015 con la quale tale ministero si è espresso in merito alla vigente formulazione dell'art. 4, comma 2 secondo periodo, del dlgs 228/2001.

Commercio elettronico di prodotti propri agricoli (a base alcolica). Possibilità di rivendita tramite commercio elettronico per l'azienda agricola che produce in proprio liquori utilizzando i frutti prodotti

direttamente sul fondo agrario. L'impresa può vendere anche prodotti derivati, ottenuti dalla manipolazione e trasformazione dei propri prodotti agricoli, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. È con la risoluzione del 14 settembre 2015 n. 162167 che lo Sviluppo economico regola l'attività di vendita di prodotti propri agricoli via web.

Comunicazione inizio attività dall'imprenditore agricolo. La vendita al dettaglio di prodotti agricoli su aree pubbliche da parte di imprenditori agricoli può essere esercitata su aree pubbliche in forma itinerante, con invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione oppure su aree pubbliche su posteggi dati in concessione, con invio della

comunicazione al comune in cui è ubicato il posteggio, la quale deve contenere anche la richiesta di assegnazione del medesimo. È con la risoluzione del 29 settembre 2015 n. 174892 che il Mise fornisce chiarimenti in merito alla correttezza della comunicazione di inizio di attività presentata da un imprenditrice agricola, per la vendita di funghi prodotti e coltivati nella propria azienda

Il punto del Mise su commercio, imprenditori agricoli e artigiani

<i>Rivendita quotidiani e periodici</i>	Ammissibilità di attivazione all'interno di un fabbricato collocato presso un impianto di distribuzione di carburanti di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici unitamente ad altre merci. L'attivazione di una rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, non è assoggettabile a limiti di superficie ed è avviabile a seguito della presentazione della Scia al comune competente per territorio
<i>Collegio sindacale</i>	Per l'avvio di un'attività di commercio al dettaglio o all'ingrosso devono essere sottoposti alla verifica dei requisiti di onorabilità tutti i membri del collegio sindacale delle società di capitali. L'obbligo delle verifiche antimafia è stato esteso inoltre a tutti i familiari conviventi di titolari di incarichi rilevanti nell'impresa, anche se non residenti sul territorio italiano (articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 121, che ha modificato il comma 3, dell'articolo 85 del codice antimafia)
<i>Attività di commercio sulle aree pubbliche</i>	Il titolare di un'autorizzazione amministrativa di tipo a (ovvero esercitabile su un posteggio dato in concessione) nei giorni in cui non si effettua il mercato, può svolgere attività di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale al quale appartiene il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il medesimo titolare può, altresì, partecipare alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale
<i>Imprenditori agricoli</i>	Possibilità di rivendita tramite commercio elettronico per l'azienda agricola che produce in proprio liquori utilizzando i frutti prodotti direttamente sul fondo agrario La vendita al dettaglio di prodotti agricoli su aree pubbliche da parte degli imprenditori agricoli può essere esercitata su aree pubbliche in forma itinerante, con invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione oppure su aree pubbliche su posteggi dati in concessione, con invio della comunicazione al comune in cui è ubicato il posteggio, la quale deve contenere anche la richiesta di assegnazione del medesimo

agricola su aree pubbliche di forma non itinerante.

Attività di commercio su aree pubbliche. Ai sensi della disciplina nazionale (salvo diversa disciplina regionale vigente), il titolare di un'autorizzazione amministrativa di tipo a (ovvero esercitabile su un posteggio dato in concessione) nei giorni in cui non si effettua il mercato, può svolgere attività di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale al quale appartiene il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il medesimo titolare può, altresì, partecipare alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale. È con la risoluzione del 27 luglio 2015 n. 128486 che il Mise risponde al quesito se un'autorizzazione amministrativa di tipo a (posteggio in area mercatale per un giorno a settimana) sia abilitante anche per il commercio itinerante nei giorni in cui non si effettua il mercato.

Consumo sul posto per le imprese artigiane. Alle aziende artigiane è consentita la sola presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili a eventuali piani di appoggio. I piani e le sedute devono intendersi non abbinabili, nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare possibile (per esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo), ovvero appoggiando i prodotti su un piano. Questo è quanto sostiene il Mise con la risoluzione del 29 settembre 2015 n. 174884.